

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**della CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA**

sul progetto di fusione per incorporazione

**della CASSA RURALE ADAMELLO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO –
SOCIETÀ COOPERATIVA**

ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile

Signori Soci,

sarete convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito al Progetto di fusione per incorporazione nella CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA della CASSA RURALE ADAMELLO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA.

Il Consiglio di Amministrazione della CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione della CASSA RURALE ADAMELLO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, ha redatto la presente Relazione al Progetto di fusione predisposto a norma dell'art. 2501-ter del Codice Civile.

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 Giugno 2020, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

Aspetti giuridici dell'operazione

L'aggregazione tra la CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA e la CASSA RURALE ADAMELLO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA sarà realizzata mediante incorporazione nella CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA.

A seguito della fusione, la Banca Incorporante CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, assumerà la nuova denominazione "LA CASSA RURALE – CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETÀ COOPERATIVA".

All'operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 2501 al 2505-quater del Codice Civile.

L'incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla società incorporata.

Ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della società Incorporante.

Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2 del Codice Civile, decorreranno dal 1° ottobre 2020.

Aspetti contabili dell'operazione

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto la CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA e la CASSA RURALE ADAMELLO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Pertanto, l'operazione di fusione sarà contabilizzata e rilevata nei bilanci d'impresa dell'Incorporante facendo riferimento non solo alle norme del nostro ordinamento ma anche ai principi contabili internazionali.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6 del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla società Incorporanda CASSA RURALE ADAMELLO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, saranno imputate al bilancio dell'Incorporante CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta.

Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti (Incorporate, Incorporante ed anche azionisti).

In particolare, in capo alle Incorporate, il trasferimento del proprio patrimonio all'Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

Il profilo economico dell'operazione

L'obiettivo fondante del progetto di aggregazione è quello di costituire una realtà capace di sviluppare in concreto la propria azione su tutto il territorio di riferimento nella convinzione che le condizioni strutturali - del settore in generale e del Movimento del Credito Cooperativo in particolare - impongano di rivedere il modello di business in essere, anche alla luce della riforma del Credito Cooperativo.

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:

- rappresentare un efficace motore di sviluppo al servizio dei Soci e dei sistemi economici locali;
- essere interlocutore privilegiato del piccolo e medio imprenditore per le sue necessità finanziarie e consulenziali;
- essere il consulente della famiglia per le sue necessità d'impiego, di investimento e di previdenza;
- perseguire a vantaggio dei Soci e del benessere del territorio un miglioramento complessivo, economico, culturale, morale, sociale;
- promuovere lo sviluppo della cooperazione e la partecipazione dei Soci;
- incentivare la coesione sociale;
- adoperarsi per il bene comune;
- accrescere le quote di mercato soprattutto attraverso una miglior declinazione della relazione con la clientela e un sempre maggior utilizzo della multicanalità;
- curare la dinamica dei costi attraverso un'efficiente organizzazione aziendale, funzionale ad un incremento della produttività.

La nuova Banca intende, come linea fondamentale, continuare a proseguire il percorso intrapreso di sostegno finanziario alla propria clientela.

Il modello di business, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato sull'intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in surplus e operatori in deficit e sullo sviluppo dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo e l'operatività prevalente e in zona contraddistinguerà l'azione della nuova Banca. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo rapporto rischio / rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e di consulenza.

In particolare, per la componente degli impieghi si prevede il consolidamento del posizionamento competitivo nei settori tradizionali delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

Nel comparto della raccolta diretta, alla luce delle situazioni di partenza delle BCC, si prevede un graduale percorso di convergenza nelle politiche di funding sia a breve che a medio termine; sempre più rilevanza e peso nelle strategie aziendali assumerà l'attività di prestazione qualificata di servizi consulenziali ad imprese e famiglie per lo sviluppo di componenti commissionali nei comparti della finanza aziendale, della bancassicurazione, degli incassi e pagamenti e della gestione dei patrimoni.

Il potenziale di crescita dei margini dalla gestione del risparmio e dalla bancassicurazione è rilevante, e favorito dalla componente relazionale e di percezione positiva del Credito Cooperativo. Si prevede di rinforzare gli investimenti nelle competenze del personale, creando figure dedicate e migliorando ulteriormente i processi di lavoro, anche con riferimento all'acquisizione di nuovi clienti.

Modifiche statutarie

L'assemblea straordinaria della CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA convocata per l'approvazione della presente fusione, sarà chiamata inoltre a deliberare l'adozione di talune modifiche al proprio Statuto sociale, conseguenti alla fusione, conformi allo schema-tipo delle Banche di Credito Cooperativo.

Lo Statuto sociale rimane quello della CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, già positivamente accertato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del TUB ai fini dell'adesione della Banca al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca. Le modifiche riguardano:

- l'art. 1 - Denominazione. Scopo mutualistico;
- l'art. 4 - Sede e competenza territoriale;
- l'art. 16 - Liquidazione della quota del Socio Cooperatore
- l'art. 21 - Capitale sociale
- l'art. 26 - Convocazione dell'assemblea;
- l'art. 30 - Maggioranze assembleari;
- l'art. 34 - Composizione del consiglio di amministrazione;
- l'art. 35 - Durata in carica degli amministratori;
- l'art. 36 - Sostituzione degli amministratori;
- l'art. 43 - Presidente del consiglio di amministrazione;
- l'art. 44 - Composizione e funzionamento del comitato esecutivo;
- l'art. 45 - Composizione del collegio sindacale;
- l'art. 55 - Disposizioni transitorie.

Articolo 1 – Denominazione. Scopo mutualistico. La denominazione sociale della Banca risultante dall'aggregazione viene così indicata: **“La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa”**. Viene inoltre inserito, al comma 2, il riferimento alle origini storiche della Banca incorporata, desunto dallo Statuto sociale di quest'ultima.

Articolo 4 – Sede e competenza territoriale. Viene indicata un'unica sede legale e amministrativa situata nel Comune di Tione di Trento.

Articolo 16 – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, viene modificata “su proposta del Comitato esecutivo” a “su proposta del Direttore”.

Articolo 21 – Capitale sociale. l'importo per l'emissione delle azioni di finanziamento, attualmente fissato in euro 2,5 milioni, viene incrementato ad euro 5 milioni. La relativa delibera verrà adottata in occasione dell'assemblea straordinaria di fusione, che si terrà il giorno 17 luglio 2020. In caso di spostamento della data, anche il relativo riferimento nella clausola statutaria verrà adeguato.

Articolo 26 – Convocazione dell'assemblea. All'elenco dei quotidiani, su almeno uno dei quali è prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, viene aggiunto il Corriere del Trentino.

Articolo 30 – Maggioranze assembleari: Viene modificata la maggioranza di delibera per la validità delle votazioni in assemblea straordinaria da due terzi dei voti espressi a maggioranza dei voti espressi.

Articolo 34 – Composizione del consiglio di amministrazione. Nel primo comma il numero dei componenti il consiglio di amministrazione viene stabilito in misura fissa a nove (in precedenza variabile tra cinque e nove), eliminandosi pertanto l'inciso riguardante la predeterminazione del numero degli amministratori da parte dell'assemblea dei Soci.

Articolo 35 – Durata in carica degli amministratori. Viene introdotto un meccanismo di nomina a rotazione (in conformità allo Statuto tipo), con estrazione a sorte degli uscenti per il primo e secondo turno, ad esclusione del presidente e del vicepresidente. Viene inoltre prevista la nomina di un solo vicepresidente.

Articolo 36 – Sostituzione degli amministratori. Viene corretto un refuso al comma 3.

Articolo 43 – Presidente del consiglio di amministrazione. Il comma 6 viene adattato per tenere conto della previsione di un solo vicepresidente.

Articolo 44 – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo. Il numero dei componenti viene stabilito in numero fisso pari a tre. Viene di conseguenza reso coerente il comma 2.

Articolo 45 – Composizione del collegio sindacale. Al comma 1, viene stabilito che i sindaci debbano essere soci iscritti nel registro dei revisori legali, in considerazione della altrimenti applicabile normativa in materia della Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 55 – Disposizioni transitorie. L'articolo recepisce l'assetto di governo della Banca risultante dagli accordi definiti tra le parti dell'operazione aggregativa, applicabile durante il periodo transitorio intercorrente tra la data di efficacia della fusione e la data dell'assemblea 2023 chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.

La disciplina transitoria riguarda il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e la presidenza, con riferimento alla composizione, alla provenienza dalle rispettive compagini sociali precedenti alla fusione e alla provenienza territoriale mediante un rinvio ai regolamenti assembleari. Con riferimento al collegio sindacale, vengono indicati i criteri per l'individuazione dei sindaci effettivi in base alla residenza e all'operatività e per il presidente dell'organo in ragione dei voti ottenuti e della residenza o operatività nel territorio di competenza della Banca incorporanda.

Viene infine prevista una disposizione avente l'effetto di azzeramento dei mandati di amministratore e sindaco ai fini del computo del limite ai mandati, a partire dal mandato in corso alla data di efficacia della fusione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con la Cassa Rurale Adamello, secondo la formulazione prevista nello statuto tipo delle Banche Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca

Situazione patrimoniale di fusione

Come previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, è stata predisposta la situazione patrimoniale comprensiva del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Tale situazione è stata redatta con l'osservanza delle norme previste per il bilancio di esercizio e quindi secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La situazione patrimoniale della CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA e della CASSA RURALE ADAMELLO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA è redatta al 31 dicembre 2019.

Rapporto di cambio

Il rapporto di cambio è stabilito alla “pari”, ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute dai Soci delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che:

- a) le riserve non possono essere distribuite tra i Soci durante la vita della società (art. 16 e art. 54 dello Statuto della CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, art. 16 e art. 55 dello Statuto della CASSA RURALE ADAMELLO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA);
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. (art. 54 dello Statuto della CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, art. 55 dello Statuto della CASSA RURALE ADAMELLO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA);
- c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio (art. 16 dello Statuto della CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, art. 16 dello Statuto della CASSA RURALE ADAMELLO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA).

Premesso che:

- il capitale sociale della **Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa**, è costituito alla data del 31/12/2019 da n. 8.416 azioni del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi);
- il capitale sociale della **Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa** è costituito alla data del 31/12/2019 da n. 70.780 azioni del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi).

Il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto, in via di principio, da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 2,58 soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale.

Ai Soci della Banca incorporanda Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa, per ogni azione posseduta del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi) ciascuna, verrà assegnata un'azione del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi) ciascuna della Banca incorporante.

Trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di Soci

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai Soci e/o a particolari categorie di Soci per effetto della fusione.

Darzo, 11 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

